

## **Allegato parte integrante**

Allegato criteri esperti

Modificazioni e integrazioni dell'Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 400 del 26 febbraio 2010.

La premessa dell'Allegato è sostituita dal seguente testo:

*L'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata "legge urbanistica provinciale", attribuisce alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC) i seguenti compiti:*

- a) l'espressione di pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei PRG e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali;*
- b) il rilascio delle autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio;*
- c) l'espressione di pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi e delle tipologie di intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, individuate dal piano territoriale della comunità.*

*Riguardo ai requisiti professionali e di competenza il medesimo articolo 8, comma 6), lettera b), della legge urbanistica provinciale prevede che la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio è composta da: "un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locale e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità." Il comma 7 del medesimo articolo 8 chiarisce che "in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti."*

*Per l'esercizio delle funzioni della predetta commissione l'articolo 8, comma 8, della stessa legge urbanistica provinciale stabilisce che la nomina a componente delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:*

- a) sussistenza di requisiti professionali e di competenza minimi richiesti;*
- b) frequenza del corso di formazione e relativa valutazione;*
- c) verifica rispetto alle ipotesi d'incompatibilità e i casi di decadenza dall'incarico.*

Il titolo del punto 1) dell'Allegato è integrato in calce dalle seguenti parole:

*designati dalla Giunta provinciale*

Al primo capoverso del punto 1) dell'Allegato è anteposto il seguente:

*Tenuto conto dei compiti assegnati alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità e del voto rafforzato che gli è assegnato dalla legge urbanistica provinciale, il componente designato dalla Giunta provinciale è individuato fra gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio che presentino i requisiti di seguito specificati e che abbiano frequentato il corso di formazione di cui al successivo punto 2).*

Nel primo capoverso del punto 1) dell'Allegato le parole "gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio di cui all'articolo 8, comma 6, lett. b)", sono sostituite dalle seguenti:

*Al fine dell'ammissione al predetto corso di formazione – di cui al successivo punto 2) – per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, designati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b),*

Nel titolo del punto 2) dell'Allegato sono aggiunte in calce le parole:

*che sono designati dalla Giunta provinciale*

Il punto 4) è sostituito dal seguente testo:

**4) *Requisiti per la nomina come componente delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità***

*Per la designazione dei componenti la cui nomina, in base all'articolo 8, comma 6, lettera b), della legge urbanistica provinciale, spetta alla comunità, la comunità provvede individuando i soggetti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico. Per l'individuazione degli esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio è richiesta una specifica competenza professionale attestata da idoneo curriculum nonché dall'iscrizione al relativo ordine o collegio professionale; per i dipendenti pubblici si prescinde dall'iscrizione all'ordine o al collegio professionale. Con riferimento agli esperti in storia e cultura locali e sviluppo socio-economico è richiesta al fine della nomina una specifica competenza attestata da idoneo curriculum, dal quale risulti una approfondita conoscenza della storia e cultura ovvero del sistema socio-economico locale.*

*Resta fermo che uno dei componenti della CPC è un dipendente della comunità.*

*Al fine della nomina dei componenti, individuati fra soggetti esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, la comunità può provvedere anche sulla base dell'elenco dei cui al punto precedente.*

*Gli esperti di cui all'articolo 8, comma 6, lettera b), nominati dalla comunità e diversi da quelli già compresi nell'elenco di cui al punto 3), sono obbligati alla frequenza degli specifici corsi di formazione che verranno successivamente attivati da STEP.*

Nel testo del punto 5) sono soppresse le seguenti parole:

*fino alla conclusione dei corsi di formazione, le comunità provvedono alla nomina degli altri esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1.*